COMMISSIONI RIUNITE INTERNI (I) - ISTRUZIONE (VI)

I.

SEDUTA DI VENERDÌ 16 LUGLIO 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA I COMMISSIONE MARAZZA

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Discussione e approva-	
zione):	
Trattamento di quiescenza degli insegnanti	
di educazione fisica inquadrati nel ruolo	
transitorio di cui al decreto legislativo	
del Capo provvisorio dello Stato 29 mag-	
gio 1947, n. 936. (Approvato dalla VI	
Commissione permanente del Senato).	
$(772) \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots$	1
PRESIDENTE	3, 4
Pedini, Relatore per la I Commissione	•
(Interni)	1, 4
Vischia, Relatore per la VI Commissione	
(Istruzione)	3, 4
Lozza	3
Вивыю	4
Scaglia, Sottosegretario di Stato per la pub-	
blica istruzione	4
Votazione segreta:	
Presidente	5

La seduta comincia alle 10.

Discussione del disegno di legge: Trattamento di quiescenza degli insegnanti di educazione fisica inquadrati nel ruolo transitorio di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 936. (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato). (772).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Trattamento di quiescenza degli insegnanti di educazione fisica inquadrati nel ruolo transitorio di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 936 », già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato.

Comunico che la IV Commissione (Finanze e tesoro) della Camera ha espresso parere favorevole a questo provvedimento.

Sono relatori: l'onorevole Pedini, per la Commissione Interni (a nome della quale porgo ai colleghi della Commissione dell'istruzione un saluto cordialissimo e l'augurio di qualche ulteriore incontro), e l'onorevole Vischia, per la Commissione Istruzione.

L'onorevole Pedini ha f**ac**oltà di svolgere la sua relazione.

PEDINI, Relatore per la I Commissione. La mia relazione sarà brevissima, perché potrà essere eventualmente integrata dall'onorevole Vischia per quella parte che più specificamente rientra nella competenza della Commissione della pubblica istruzione. D'altronde, non credo che si dovrà discutere a lungo sul disegno di legge, perché credo che siamo tutti d'accordo nell'accettarne l'impostazione.

Si tratta di un disegno di legge che si potrebbe definire integrativo delle norme che furono emanate con il decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 936, in materia di ruoli transitori per gli insegnanti delle scuole medie. In quella legge sui ruoli transitori, era contemplata anche l'istituzione di cattedre di ruolo transitorio per gli insegnanti di educazione fisica. Però il decreto, mentre,

per quanto riguardava gli altri insegnanti, era molto preciso nel dettare norme particolari per quanto si riferiva al trattamento di quiescenza, per gli insegnanti di educazione fisica faceva un riferimento molto generico alle disposizioni sullo stato giuridico degli insegnanti medi e sul trattamento di quiescenza degli stessi.

Il disegno di legge sottoposto al nostro esame vuole integrare in questo suo aspetto deficitario la norma precedente, riferendosi sostanzialmente a quelli che sono i criteri di ordine generale che regolano il trattamento di quiescenza degli insegnanti.

Esso si compone di sette articoli.

Nel primo si stabilisce che tutti i servizi di ruolo che gli insegnanti di educazione fisica, immessi dopo la legge del 1947, in cattedre di ruolo transitorio, hanno prestato anteriormente a detta legge, sono considerati validi agli effetti della quiescenza.

I colleghi sanno benissimo che la situazione di dipendenza degli insegnanti di educazione fisica è stata veramente particolare. Infatti, all'inizio, erano inquadrati nel Ministero che allora si chiamava dell'educazione nazionale. Sono passati poi alle dipendenze dell'Opera nazionale balilla, e, quindi, della Gioventù italiana del littorio, e infine, in via provvisoria, alle dipendenze del Commissariato della gioventù italiana, istituito nel dopoguerra.

Per essi, quindi, non vi sarebbe un vero rapporto continuo di dipendenza dal Ministero della pubblica istruzione. Ma credo non si possa non riconoscere, al di sopra di qualsiasi valutazione di parte, che questi insegnanti, sia pure alle dipendenze di diversi enti, hanno sempre prestato servizio nella scuola. Per questa ragione, mi dichiaro d'accordo sullo spirito dell'articolo 1, in base al quale, come ho già detto, tutti i servizi di ruolo prestati da questi insegnanti presso i vari enti a cui ho accennato, vengono considerati validi agli effetti del trattamento di quiescenza.

La norma dell'articolo 1 vale anche per coloro i quali hanno già abbandonato, per limiti di età o per altre ragioni, l'insegnamento dell'educazione fisica, o che sono passati, prima della legge del 1947, in altre Amministrazioni dello Stato.

Gli articoli 2 e 3 applicano a questa categoria di insegnanti le norme generali che riguardano il trattamento di quiescenza. Così l'articolo 2 dispone che, come avviene in genere per gli impiegati dello Stato, agli effetti della quiescenza vengono considerati validi anche i dieci anni di servizio prestati ante-

riormente al loro ingresso in ruolo; gli anni, cioè, prestati quali incaricati e supplenti, purchè resi con il requisito del titolo di studio e dopo il 25º anno di età.

L'articolo 3 applica, nella fattispecie, quella che è una norma di ordine generale per il trattamento di quiescenza degli insegnanti dello Stato: concede cioè anche agli insegnanti di educazione fisica la possibilità di riscattare gli anni di servizio prestato come incaricati e supplenti precedentemente ai dieci anni a cui fa riferimento l'articolo 2, in base alle norme esistenti in materia di riscatto.

L'articolo 4 considera l'aspetto finanziario del disegno di legge. Poichè presso il Commissariato della gioventù italiana esisteva un fondo di 75 milioni, corrispondente ai contributi versati mentre questi insegnanti prestavano servizio presso l'Opera balilla – fondo depositato presso la Cassa depositi e prestiti – conseguentemente, l'articolo 4 dispone il trasferimento di questo fondo presso l'Amministrazione del tesoro.

L'articolo 5 stabilisce che la valutazione dei servizi contemplati nel primo articolo deve essere compiuta anche per coloro che siano cessati dal servizio alle dipendenze dello Stato dopo l'istituzione del ruolo transitorio previsto dalla legge del 1947, con decorrenza dalla data della cessazione del servizio. Dalla stessa data hanno effetto per costoro i riconoscimenti e i riscatti dei servizi di cui agli articoli 2 e 3.

L'articolo 6, onde evitare eventuali difficoltà nell'interpretazione della legge, e regolare possibili casi qui non considerati, rinvia, per quanto non è considerato nel presente disegno di legge, alle norme già esistenti sul trattamento di quiescenza.

Infine, l'articolo 7 stabilisce che, per il primo anno di attuazione della legge, all'onere finanziario valutabile in circa 63 milioni sarà provveduto mediante quel fondo di 75 milioni che era affidato alla responsabilità del Commissariato della gioventù italiana, e che, in base alla presente legge, passerà al Tesoro.

Ritengo di non dover aggiungere altro. Mi pare che non si possano sollevare riserve od obiezioni nei confronti di questo disegno di legge, in quanto esso è ispirato al concetto di dare una sistemazione definitiva anche a questo personale, e, soprattutto, di permettere che esso, anche se ha prestato servizio sotto enti diversi e con una certa configurazione politica, non perda il riconoscimento del lavoro che pur sempre ha compiuto. Concludo, invitando la Commissione a voler dare la sua approvazione al provvedimento in esame.

PRESIDENTE. L'onorevole Vischia, relatore per la VI Commissione, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

VISCHIA, Relatore per la VI Commissione. Non ho nulla da aggiungere alla ampia ed esauriente relazione dell'onorevole Pedini. Desidero solo precisare che questa legge si riferisce prevalentemente ad insegnanti che hanno cominciato a prestare servizio nel periodo pre-fascista. Quindi, qualche preoccupazione, che potesse sorgere sotto questo punto di vista, non avrebbe alcun fondamento. Non posso, quindi, che associarmi all'invito rivolto alla Commissione dall'onorevole Pedini, perché voglia confortare il disegno di legge del suo voto favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LOZZA. L'anno passato il Ministero della pubblica istruzione ha emanato un'ordinanza con la quale si invitavano gli insegnanti di ogni ordine e grado ad indicare quali servizi avevano prestato come incaricati o presso altre amministrazioni, ai fini della definizione del trattamento di quiescenza. Quindi, per tutti gli altri ordini e gradi e per gli altri ruoli, si è provveduto con una ordinanza. Per un principio di giustizia equitativa, ritengo che egualmente si debba provvedere per questo ruolo transitorio del ruolo ordinario, istituito con il decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 936, per riordinare il settore dell'insegnamento dell'educazione fisica in Italia.

A questo ruolo transitorio del ruolo ordinario appartengono 2.117 insegnanti, dei quali solo 104 sono nel grado VII: si tratta di coloro che appartenevano al Ministero della pubblica istruzione ed hanno poi seguito tutta la trafila per tornarvi. Però, mentre prima avevano un ruolo ordinario, ora si trovano in un ruolo transitorio. D'altra parte, nel Ministero della pubblica istruzione vi sono altri ruoli transitori, per esempio quello degli insegnanti di lingue, e ad un certo momento bisognerà pure provvedere a trasformarli in ruoli ordinari.

Altri 1.554 di questi insegnanti sono nel grado VIII, e 459 nel grado IX. Nessuno è al grado iniziale, il X, il che vuol dire che da qualche anno non vi sono insegnanti di educazione fisica che entrano nei ruoli. Infatti non sono più stati fatti concorsi, data la situazione determinatasi in seguito alla guerra.

Ora è evidente che ad una sanatoria bisognava venire nei riguardi di questa categoria: questi insegnanti hanno prestato servizio presso diversi enti, hanno insegnato l'educazione fisica, hanno dato il loro contributo di lavoro, e quest'opera deve essere considerata per il trattamento di quiescenza.

Però la situazione di questa categoria deve servire di monito, specialmente per i legislatori della Commissione dell'istruzione. Onorevole Vischia, lei è stato il promotore dell'ordinanza con la quale sono stati creati i gruppi sportivi, mentre noi avremmo voluto che essi sorgessero mediante una legge. L'esperienza di tutti questi anni deve insegnare molte cose per l'avvenire. Si afferma che questi insegnanti sono in una condizione particolare, che essi hanno una certa mentalità, ecc. Ebbene, costoro fanno una richiesta: la nostra dura esperienza, essi dicono, insegna che noi, per essere uniformati a tutti gli altri, dobbiamo essere legati direttamente e completamente al Ministero della pubblica istruzione. Ora essi sono in un ruolo transitorio del Ministero, ma hanno un ufficio speciale centrale di educazione fisica, hanno una divisione a parte, e presso i Provveditorati hanno i coordinatori. È questo un ordinamento che risente troppo del passato. Il Ministero della pubblica istruzione ha una divisione per l'istruzione classica e degli ispettori per la storia, per la geografia, per la matematica, ecc. Per quale ragione non si può estendere a questi insegnanti lo stesso ordinamento? Perchè nella stessa divisione dell'istruzione classica non vi possono essere degli ispettori per l'educazione fisica? Gli insegnanti temono di venire ancora di più staccati dal Ministero, come è avvenuto nel passato: temono di essere diretti di nuovo come al tempo della G. I. L. Hanno timore della vecchia mentalità, e questa è ancora rappresentata da quell'ufficio centrale di educazione fisica che non si discosta dalle vecchie direttive. C'è un coordinatore provinciale che non si sa cosa stia a fare, se non a disturbare il lavoro. Noi non siamo contro i gruppi sportivi, ma avanziamo qualche riserva circa la loro attività, che molte volte disturba il lavoro scolastico. Siamo stati anche favorevoli al contributo del C. O. N. I., per quanto a nostro giudizio esso dovrebbe essere meglio regolato d'accordo tra il C. O. N. I. e il Ministero della pubblica istruzione. Però pensiamo che si debba arrivare ad una riorganizzazione in questo settore, la quale meglio possa rispondere alle esigenze del momento in cui viviamo. E noi vorremmo che il Ministero prendesse posizione in questo senso.

È solo in questo spirito che noi possiamo dare il nostro voto favorevole, questo disegno di legge sanando una situazione del passato e dando tranquillità a questa categoria, e purchè ci si avvii nello stesso tempo verso

una riorganizzazione del settore dell'educazione fisica, che corrisponda di più alle esigenze dei tempi moderni e alle condizioni dell'Italia di oggi.

Mentre dichiariamo il nostro favorevole, noi dobbiamo ricordare a tutti i colleghi che vi è un gruppo di insegnanti che sono stati perseguitati dal passato regime, e che non hanno ottenuto alcun riconoscimento, alcuna riparazione. Colgo, quindi, l'occasione per pregare il Governo di prendere a cuore la proposta da noi presentata per un nuovo concorso riservato ai perseguitati polıtıci e razziali. Infine, per analogıa con questo provvedimento, si tenga conto per i perseguitati politici e razziali, ai fini della loro carriera o almeno del trattamento di quiescenza, anche degli anni di persecuzione; si consideri che ad un certo momento essi non hanno potuto partecipare ai concorsi. Poiché siamo chiamati a votare un provvedimento che si dice di giustizia e di equità, mi pare che questa sia la sede opportuna per ricordare che altre ingiustizie sono state commesse, e assai gravi, le quali devono essere riparate.

BUBBIO. Desidero un chiarimento in rapporto all'articolo 2. La norma per cui sono riconoscibili soltanto gli anni di servizio reso dopo il 25º anno di età, è di carattere generale, oppure si tratta di una disposizione speciale in rapporto a questo ruolo?

PEDINI, Relatore per la I Commissione. È una norma generale.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

PEDINI Relatore per la I Commissione. Desidero ringraziare l'onorevole Lozza per il suo intervento, e, soprattutto, per i dati che ha portato, che non potevano certo essere di mia competenza, bensi di quella della VI Commissione che direttamente si occupa di questo ramo.

Prendo atto volentieri del voto favorevole annunciato dall'onorevole Lozza. Non entro nel merito della questione relativa alla sistemazione organica di questo personale, alla quale egli ha accennato, per quanto ritengo che accettare questo disegno di legge costituisca già una prova della considerazione che il Parlamento ha verso questa categoria il cui insegnamento ha certo una importanza notevole nella formazione della gioventù italiana.

VISCHIA, Relatore per la VI Commissione. Non ho nulla da dire. Per quanto si riferisce alla riorganizzazione dell'educazione fisica nella scuola, ne parleremo in altra occasione. Questo disegno di legge non fa che confermare la sistemazione, anzi, il ritorno degli insegnanti di educazione fisica alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione, cosa indubbiamente desiderata da tutti.

SCAGLIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. I relatori hanno già illustrato l'importanza e la portata del provvedimento sottoposto all'esame delle due Commissioni.

Prendo atto che nessuno ha sollevato delle obiezioni. Quanto alle osservazioni dell'onorevole Lozza, posso dare assicurazioni che si cercherà di tenerne conto nei futuri provvedimenti.

Pertanto, prego le Commissioni di voler approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo, all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

I servizi di ruolo comunque prestati dagli insegnanti di educazione fisica per l'insegnamento di tale disciplina alle dipendenze dello Stato e degli Enti ai quali furono demandati i servizi scolastici di educazione fisica, anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 936, sono utili ai fini del trattamento di quiescenza.

Detti servizi sono utili, ai fini medesimi, anche per gli insegnanti che, in qualsiasi modo, siano passati in altri ruoli statali anteriormente all'istituzione del ruolo transitorio di cui al citato decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 936.

 $(\dot{E} \ approvato).$

ART. 2.

I servizi di incaricato e di supplente in scuole statali prestati dagli insegnanti inquadrati in ruolo a norma del decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 936, prima della loro immissione nei ruoli dello Stato e delle Amministrazioni di cui all'articolo precedente, sono riconoscibili per intero e per non più di dieci anni, ai fini del trattamento di quiescenza, purché resi con il possesso del prescritto titolo e dopo il 25º anno di età.

Per tale riconoscimento l'anno scolastico si considera equivalente all'anno solare.

Gli insegnanti predetti, anche se già collocati a riposo, devono presentare la relativa domanda, a pena di decadenza, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge.

 $(\dot{E} \ approvato).$

ART. 3.

I servizi di incaricato e di supplente eccedenti i dieci anni, ed i servizi per i quali il riconoscimento di cui all'articolo 2 non potesse essere effettuato, per mancanza di alcuno dei requisiti richiesti, sono riscattabili, su domanda, in base alle disposizioni vigenti sul riscatto dei servizi non di ruolo.

Gli insegnanti inquadrati nel ruolo transitorio ai sensi del decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 936, e già collocati a riposo possono beneficiare del riscatto dei servizi di cui al precedente comma presentando la relativa domanda entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Entro lo stesso termine la domanda di riscatto potrà essere presentata dagli eredi.

(È approvato).

ART. 4.

Il Commissariato nazionale della gioventù italiana verserà al Tesoro dello Stato l'ammontare dei contributi di quiescenza con i relativi interessi quali risulteranno dai conti individuali di ciascun insegnante immesso nel ruolo transitorio di cui al decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 936, e già a carico delle amministrazioni di provenienza e degli interessati, ciascuno per la sua quota parte, a sensi delle norme regolamentari già in vigore presso le amministrazioni anzidette.

(È approvato).

ART. 5.

La valutazione dei servizi prevista dall'articolo 1 spetta anche a coloro che siano cessati dal servizio alle dipendenze dello Stato dopo l'istituzione del ruolo transitorio di cui al decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 936, e prima dell'entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla data della cessazione dal servizio.

I riconoscimenti e i riscatti dei servizi di cui ai precedenti articoli 2 e 3 nei confronti di coloro, che siano cessati dal servizio nel periodo di cui al precedente comma, hanno effetto dalla data della cessazione medesima.

 $(\hat{E} \ approvato).$

ART. 6.

Per tutto quanto non è contemplato nella presente legge per ciò che concerne il trattamento di quiescenza sono applicabili le norme inerenti al personale insegnante delle scuole e degli istituti d'istruzione media.

(È approvato).

ART. 7.

All'onere derivante dalla prima attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1953-54, valutabile a circa lire 63 milioni, sarà provveduto integralmente con l'importo dei contributi di quiescenza da versare all'Erario a norma dell'articolo 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Trattamento di quiescenza degli insegnanti di educazione fisica inquadrati nel ruolo transitorio di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 936 ». (772):

Presenti e votanti 67

Maggioranza 34

Voti favorevoli 65

Voti contrari 2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Per la I Commissione: Agrimi, Amiconi, Andreotti, Angelini Ludovico, Angelucci Mario, Antoniozzi, Berloffa, Bozzi, Bubbio, Calandrone Giacomo, Caprara, Ceccherini, Conci Elisabetta, Corona Achille, De Francesco, De Vita, Ferri, Gaspari, Gianquinto, Giraudo, Grilli, Gullo, Jacometti, Marazza, Micheli, Pedini, Pelosi, Riva, Sampietro Umberto, Schiavetti, Tarozzi, Tozzi Condivi, Turchi, Valandro Gigliola.

Per la VI Commissione: Badaloni Maria, Basile Guido, Caronia, Cavaliere, Cavallotti, Cottone, De Lauro Matera Anna, Del Vecchio Guelfi Ada, D'Este Ida, Diecidue, Fabriam, Gaudioso, Gotelli Angela, Lozza, Malagugini, Marangone Vittorio, Marchesi, Marchionni Zanchi Renata, Marzano, Mazzali, Moro, Nicosia, Pitzalis, Resta, Romanato, Rosati, Savio Emanuela, Sciorilli Borrelli, Segni, Sorgi, Titomanlio Vittoria, Villelli, Vischia.

La seduta termina alle 10,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. Antonio Verdirosi

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI